

La riduzione del numero dei
parlamentari: la lunga ricerca del
numero perfetto tra rischi e
opportunità

di Andrea Pertici

Professore ordinario di Diritto costituzionale
Università di Pisa



La riduzione del numero dei parlamentari: la lunga ricerca del numero perfetto tra rischi e opportunità *

di Andrea Pertici

Professore ordinario di Diritto costituzionale
Università di Pisa

1. Il referendum del 20 e 21 settembre ultima tappa del lungo iter di una riforma puntuale e... condivisa?

Il referendum costituzionale del 20 e 21 settembre è il quarto della storia repubblicana. Nei precedenti tre, gli elettori sono stati chiamati a votare su revisioni costituzionali ampie, proposte dal Governo e approvate dalla sola maggioranza.

Invece, in questo caso, la legge di revisione costituzionale nasce da una proposta parlamentare e la sua approvazione è andata oltre il perimetro della maggioranza.

Entrambi i punti meritano, tuttavia, qualche precisazione.

Infatti, l'iter parlamentare è iniziato, in Senato, sulla base di tre proposte, presentate da Quagliariello (S. 214), Calderoli (S. 515) e Patuanelli (S. 805), tutte per la riduzione a 400 deputati e 200 senatori.

Il merito di tali proposte era comunque parte integrante del programma di governo (Conte I), nato dall'accordo tra la Lega e il M5S nel cui ambito si prevedeva, appunto, anche la riduzione del numero dei parlamentari (a 400 deputati e 200 senatori). Alla medesima riduzione aveva fatto pure riferimento, nell'audizione del 12 luglio 2018 di fronte alle Commissioni affari costituzionali delle due Camere, il ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, Fraccaro, e lo stesso si leggeva nel documento redatto dal Capo del dipartimento per le riforme, Spadacini (*Prospettive di riforma costituzionale nella XVIII legislatura*).

Questi ultimi ponevano particolare attenzione anche al metodo delle riforme, prendendo le distanze da quanto accaduto nella legislatura appena conclusa e sottolineando due fondamentali cambiamenti: la presentazione di proposte di revisione costituzionale puntuali e l'iniziativa parlamentare delle stesse.

Da quest'ultimo punto di vista, infatti, non vi è dubbio che la presentazione di una proposta di legge costituzionale da parte del Governo, pur ovviamente legittima, produce inevitabilmente l'effetto di

* Paper richiesto dalla Direzione.



irrigidire le posizioni lungo l'asse maggioranza/opposizione. L'iniziativa parlamentare, che nel caso della riduzione dei parlamentari vedeva, peraltro, la presenza anche di una proposta di un senatore d'opposizione (Quagliariello), avrebbe certamente potuto favorire un migliore dialogo. Tuttavia, mentre questo risulta esserci stato sull'altra proposta di revisione costituzionale avviata all'inizio della legislatura, volta ad introdurre l'iniziativa legislativa popolare rinforzata, nell'ambito della quale sono state presentate e accolte modifiche da parte dell'opposizione, dando luogo a un testo maggiormente condiviso, non altrettanto pare essere riuscito in relazione alla riduzione del numero dei parlamentari. Da un rapido esame dei lavori, risulta come in particolare l'opposizione di centrosinistra, pur avendo assunto una posizione molto critica, non abbia realmente cercato di contenere la portata della riduzione, lavorando alla modifica del testo. Nella prima deliberazione del Senato e in quella della Camera sono stati presentati pochissimi emendamenti volti a contenere la misura della riduzione (soltanto dai senatori di LeU, da una parte, e dai deputati Magi, di +Europa, e Speranza, di LeU, dall'altra).

L'impressione che se ne potrebbe ricavare è che si sia preferito insistere su una narrazione pubblica "antiparlamentarista" della riforma piuttosto che lavorare concretamente al miglioramento del testo.

In ogni caso, l'approvazione è avvenuta, in prima deliberazione, con un significativo numero di assenti (soprattutto alla Camera) ma i voti favorevoli non solo dei due gruppi di maggioranza ma anche dei due di centrodestra d'opposizione e delle minoranze linguistiche (contrari il Pd, LeU ed esponenti di altre forze minori). Un quadro analogo si è delineato per l'approvazione in seconda deliberazione, da parte del Senato, avvenuta infatti a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi, l'11 luglio 2019.

Meno di un mese dopo, tuttavia, il segretario della Lega ha aperto la crisi di governo che, se avesse portato – come egli auspicava – alle elezioni, avrebbe impedito alla revisione costituzionale di completare il proprio iter. Proprio su questo punto il M5S ha fondato la necessità di far proseguire la legislatura, ponendo un problema politico assai rilevante soprattutto al Pd, che era tentato (nonostante le perplessità del segretario) dall'ingresso al governo con il M5S per evitare le elezioni, ma che alla riduzione del numero dei parlamentari si era strenuamente opposto in tutti i precedenti passaggi. Alla fine, è stato raggiunto l'accordo di governo, con il conseguente mutamento di posizione in ordine alla riduzione del numero dei parlamentari. Per rendere un po' meglio giustificabile tale scelta, il Pd e LeU hanno chiesto di accompagnare alla riduzione del numero dei parlamentari alcuni altri interventi sul testo della Costituzione e una modifica della legge elettorale che garantisse «più efficacemente il pluralismo politico e territoriale», pur nella consapevolezza che, mentre la riduzione del numero dei parlamentari stava per concludere il proprio iter, sul resto si sarebbe dovuto iniziare a discutere.

In ogni caso, l'8 ottobre 2019 la Camera dei deputati ha approvato, con la maggioranza dei 2/3, la legge di revisione costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari.



Poiché, però, al Senato, la maggioranza dei 2/3 non era stata raggiunta si è aperta la possibilità di chiedere il referendum. In effetti, pubblicato il testo della legge di revisione costituzionale in G.U. 12 ottobre 2019, un quinto dei senatori ha presentato, allo scadere del termine, richiesta di referendum. Questo è stato inizialmente indetto (con d.P.R. 28 gennaio 2020) per il 29 marzo. Tuttavia, a causa delle misure di contenimento della pandemia, è stato dapprima emanato un nuovo d.P.R. di revoca di quello di indizione e quindi, con d.l. 17 marzo 2020, n. 18, è stato prorogato il termine di indizione, stabilito entro 240 giorni (anziché 60) dalla comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum che lo ha ammesso (23 gennaio 2020). Quindi, con d.P.R. 17 luglio 2020 sono stati convocati i comizi elettorali (per il referendum in questione, unitamente alle elezioni regionali e comunali previste) per il 20 e 21 settembre 2020.

2. Alla ricerca del numero perfetto?

La riduzione del numero dei parlamentari era già stata oggetto, in passato, di numerose proposte: da quella della Commissione Bozzi (1983) a quella della Commissione D'Alema (1997), dalla riforma del governo Berlusconi (2006) a quella del gruppo di lavoro istituito dal Presidente Napolitano nel 2013 e quindi – limitatamente al riformato Senato – alla revisione del Governo Renzi, oltre che in iniziative e proposte che hanno avuto minore rilievo (tra le quali colpisce, per la forte somiglianza con l'attuale, la Zanda-Finocchiaro della XVI legislatura). A queste possono aggiungersi le ricorrenti dichiarazioni di politici anche di particolare autorevolezza, oltre che i programmi elettorali di diversi partiti. Se è vero che generalmente tale riduzione si collegava a una differenziazione delle funzioni e della composizione delle due Camere, essa pareva essere ritenuta utile anche in sé, dovendosi peraltro considerare che, nei casi in cui era accompagnata da una riforma che rendeva il Senato non eletto, in tutto o in parte, a suffragio diretto e non più (interamente) espressione della rappresentanza politica generale, i numeri della rappresentanza ne risultavano ulteriormente sacrificati.

La questione del numero dei parlamentari, peraltro, era stata oggetto di ampio dibattito alla Costituente. In seconda sottocommissione, il relatore Conti (Pri) propose di eleggere un deputato ogni 150.000 abitanti, come avverrebbe a seguito della riforma in questione, mentre altri sostennero di ridurre il rapporto a uno ogni 100/120.000 (in tal senso, ad esempio, Lussu). Tra coloro che volevano un numero fisso si era parlato 300 (il comunista Nobile) o 400 (lo stesso Conti) o di un numero massimo non superiore a 450 deputati (il liberale Bozzi) o non superiore a 500 (il comunista La Rocca). Tra i sostenitori di Camere più snelle, vi erano anche autorevoli costituenti come Einaudi e Perassi, secondo i quali ciò avrebbe giovato al buon funzionamento e all'autorevolezza. Altri, soprattutto nella Dc (da Cappi a Bulloni a Fuschini), ma anche, ad esempio il socialista Targetti e il comunista Terracini, sostenevano invece che



vi fosse bisogno di un maggior numero di parlamentari per avere una maggiore rappresentanza, ma anche tra questi, comunque, i numeri risultavano assai variabili. Un'ulteriore posizione (espressa in particolare da Patricolo, dell'Uq), poi, intendeva rinviare la questione numerica alla legge elettorale, ritenendola evidentemente di minore importanza. In Assemblea una particolare preoccupazione per la composizione eccessivamente pletorica delle Assemblee parlamentari fu espressa da Nitti, che voleva un deputato ogni duecentomila o, al più, ogni centocinquantamila abitanti.

Come noto, la Costituente, alla fine, non stabilì un numero fisso, ma si orientò verso assemblee numerose, prevedendo l'elezione di un deputato ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000) e di un senatore ogni 200.000 abitanti (o frazione superiore a 100.000), mentre la revisione costituzionale del 1963 stabilì il numero fisso di 630 deputati e 315 senatori elettivi.

Tutto ciò mostra come la scelta del numero dei parlamentari presenti un'ampia discrezionalità, con il solo limite della non manifesta irragionevolezza. E, in effetti, anche le numerose proposte di modifica del numero dei parlamentari alle quali si è sopra brevemente accennato contenevano numeri significativamente diversi le une dalle altre.

Tale ampia discrezionalità parrebbe confermata da una comparazione con le esperienze straniere, pur non agevole. Questa, naturalmente, deve essere condotta con Stati di dimensioni paragonabili, essendo evidente che negli Stati più piccoli la necessità di avere comunque assemblee con troppo ristrette impone la presenza di un rappresentante per minor numero di abitanti, così come negli Stati particolarmente grandi, da un lato, deve tenersi conto della necessità che un'assemblea non superi – per poter funzionare – una certa dimensione, e, d'altro lato, che questi hanno normalmente una struttura federale, con veri e propri Parlamenti statali. La comparazione risulta inoltre difficile da compiere su entrambe le Camere, perché, mentre quella c.d. “bassa” è ovunque espressione della rappresentanza politica generale ed eletta a suffragio diretto, l'altra Camera è molto diversa nei differenti ordinamenti, raramente risultando (completamente) espressione della rappresentanza politica generale e (interamente) eletta a suffragio diretto (come, invece, avviene in Italia).

Sulla base di queste premesse, la comparazione sembra poter essere adeguatamente condotta tra le Camere basse dei grandi Paesi europei, riscontrandosi che nel Regno Unito il rapporto è all'incirca di un deputato ogni 103.000 abitanti, in Francia (dove si sta discutendo di riduzione) di un deputato ogni 116.000 abitanti, in Germania (dove il numero è variabile) oggi di uno ogni 117.000 e in Spagna di uno ogni 134.000. Si tratta, in sostanza, di numeri intermedi tra quelli che l'Italia ha oggi, con un deputato ogni 95.000 abitanti, e quelli che avrebbe dopo l'eventuale approvazione referendaria, quando ne avrebbe uno ogni 150.000. Occorre peraltro precisare che, tra i Paesi citati, l'Italia è l'unico ad avere anche un Senato interamente eletto a suffragio diretto.



In sostanza, non esiste il numero perfetto, non avendo alcun senso criticare il carattere “casuale” dei numeri fissati dalla legge di revisione in parola, perché altrettanto potrebbe dirsi per quelli del testo vigente, come sostanzialmente di tutti i testi costituzionali.

D'altronde, se è certamente vero che con un minor numero di parlamentari il peso del singolo voto nelle elezioni è minore, deve considerarsi come la capacità di un'assemblea di essere effettivamente rappresentativa dipenda da una ben più ampia serie di elementi, tanto che è da anni molto largamente condivisa la critica alla scarsa rappresentatività delle nostre Camere nonostante l'ampio numero di componenti. La rappresentanza soffre, nel nostro Paese, anzitutto per l'incapacità dei partiti politici di svolgere la loro funzione costituzionale di strumenti attraverso i quali i cittadini concorrono, con metodo democratico, alla determinazione della politica nazionale. Essa è stata inoltre fortemente penalizzata dalle leggi elettorali che si sono susseguite dal 2005, come la Corte costituzionale ha rilevato nelle sentt. nn. 1/2014 e 35/2017. Inoltre, il Parlamento ha perso credibilità pubblica a causa della scarsa efficienza e capacità di lavoro, dell'assenteismo, del ricorrere di conflitti d'interessi e del mantenimento di privilegi (come gli elevati emolumenti e l'autodichia). D'altronde, la tendenza a una separazione dagli elettori è stata accresciuta dallo svuotamento degli istituti di democrazia diretta. Il referendum abrogativo, infatti, è stato sostanzialmente depotenziato attraverso un uso abnorme dell'astensione, mentre l'iniziativa legislativa popolare è rimasta sempre inefficace a causa dell'assenza di strumenti che costringano le Camere ad occuparsene. Ad entrambi questi problemi cercherebbe di rimediare un'altra proposta di legge di revisione costituzionale pendente in Parlamento, che però, dopo un iniziale buon abbrivio, anche con il concorso dell'allora opposizione, risulta da mesi ferma e rischia di non concludere il proprio iter prima della fine della legislatura.

3. Gli obiettivi della riforma sottoposta al referendum

La riduzione del numero dei parlamentari è, sin dalla Costituente, presentata come volta, oltre che eventualmente a realizzare una maggiore autorevolezza delle assemblee, a migliorarne il funzionamento. Per quanto concerne la riduzione in questione, le ragioni sono state individuate in sede parlamentare, da un lato, in esigenze di risparmio della spesa pubblica e, dall'altro, nel miglioramento del funzionamento delle Camere.

La prima argomentazione, già utilizzata per gli enti locali, che hanno visto i loro organi politici oggetto di progressive riduzioni, convince solo in parte. In primo luogo, si osserva, generalmente, che la composizione del massimo organo rappresentativo non può essere valutata alla luce dei costi. Ciò è vero, anche se le risorse pubbliche devono essere sempre utilizzate con rispetto e oculatezza che certamente contribuirebbero a recuperare la fiducia dei cittadini. Occorre, però, osservare che gli elevati costi di



mantenimento delle Camere sono solo in parte imputabili alle erogazioni a favore dei parlamentari, la riduzione delle quali peraltro potrebbe realizzare i medesimi obiettivi.

La considerazione per cui una riduzione del numero dei parlamentari migliorerebbe il funzionamento delle Camere, emersa sin dalla Costituente, è certamente da valutare con attenzione. Infatti, vi sono evidenti difficoltà di funzionamento (date anche dalla scarsa e disattenta presenza dei molti parlamentari, da un ruolo troppo ingombrante del Governo, dalla riduzione dello spazio d'intervento dei singoli con "contingentamenti" e "canguri"), rispetto alle quali la riduzione del numero dei parlamentari si mostra in sé insufficiente, pur potendo avere conseguenze positive, in considerazione del fatto che il ruolo dei singoli si accresce così come la loro responsabilità.

4. Il collegamento con altri interventi

In effetti, rispetto agli obiettivi perseguiti e in particolare a quello di miglioramento del funzionamento delle Camere, la riduzione del numero dei parlamentari apre una serie di ulteriori questioni, sul piano costituzionale, legislativo e regolamentare.

4.1. Il piano costituzionale

Dal primo punto di vista, occorre premettere che alcuni lamentano il carattere limitato della riforma che non affronta la questione del bicameralismo (perfetto). Inutile dire che si tratta di una scelta del tutto legittima, considerato che la riforma del bicameralismo, al fine di introdurre eventualmente una differenziazione tra le due Camere non è una necessità, ma semmai un'opzione, peraltro assai diversamente declinabile (anzitutto in termini di monocameralismo o di bicameralismo differenziato) a seconda degli obiettivi che si intendono raggiungere. Peraltro, il bicameralismo perfetto assai raramente ha costituito un ostacolo all'approvazione delle leggi, mentre, rispetto alla formazione della stessa maggioranza di governo nelle due Camere, le eventuali difficoltà si sono create soprattutto a causa delle differenziazioni nella legge elettorale. Quindi, se certamente sarebbe stato possibile inserire la riduzione del numero dei parlamentari in un più ampio disegno per riformare anche il bicameralismo, ciò non era certamente necessario. D'altronde, la specificità delle riforme costituzionali è stata più volte auspicata anche al fine di consentire agli elettori di votare, nel referendum, su un testo omogeneo (seppure la Costituzione non lo richieda), tanto che nel 2016 era stata da taluni sostenuta la possibilità di "spacchettare" nel voto popolare il testo approvato dalle Camere.

Può semmai precisarsi che la legge di revisione costituzionale in questione prevede anche la riduzione del numero dei parlamentari della circoscrizione estero (da dodici a otto deputati e da sei a quattro senatori) e quella del numero minimo di senatori per Regione (da sette a tre), oltre che l'espressa previsione che i



senatori a vita di nomina presidenziale in carica non possano essere in ogni caso in numero superiore a cinque (rendendo così impraticabile l'interpretazione seguita dai Presidenti Pertini e Cossiga, i quali avevano ritenuto che ciascun Presidente potesse nominarne cinque).

Da alcuni è stata evidenziata l'opportunità di ridurre, in proporzione ai parlamentari, anche il numero dei delegati regionali chiamati a integrare il Parlamento in seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica. Anche in questo caso, tuttavia, non si tratta di una necessità, ma semmai di una scelta, rispetto alla quale possiamo notare come, in realtà, il mantenimento dell'attuale numero (58) potrebbe dare a questa componente un peso più significativo rispetto a quello sinora avuto.

4.2. Il piano legislativo

Alla riduzione del numero dei parlamentari è stata da più parti legata l'opportunità della modifica della legge elettorale. Anche questa non rappresenta, in ogni caso, una necessità (salvo, naturalmente, per l'adattamento del numero di collegi).

Nel corso dell'approvazione della revisione costituzionale in parola, è stata approvata la l. n. 51/2019, al fine di rendere applicabile il sistema elettorale vigente (l. n. 165/2017) indipendentemente dal numero dei parlamentari previsto dalla Costituzione, in modo che non si rendano necessarie modifiche alla normativa elettorale qualora il numero dei parlamentari dovesse essere modificato. A questo proposito, peraltro, la legge, all'art. 3, conferisce anche una delega al Governo per la determinazione dei collegi – uninominali e plurinominali – da esercitare «qualora entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge sia promulgata una legge costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere».

In realtà, come già ricordato, il nesso tra la riduzione del numero dei parlamentari e la modifica della legge elettorale si è fatto più stretto per motivi politici, quando il Pd e i gruppi di LeU sono entrati a far parte della maggioranza, cambiando posizione sulla riduzione dei parlamentari, e chiedendo in cambio (tra l'altro) una legge elettorale che garantisca «più efficacemente il pluralismo politico e territoriale, la parità di genere e il rigoroso rispetto della giurisprudenza costituzionale». Questo è stato spesso individuato come il sistema proporzionale. Naturalmente, che, in linea di principio, un sistema elettorale proporzionale privilegi il pluralismo e la rappresentanza più di uno maggioritario è affermazione da ritenere pacifica, anche se occorre poi verificare concretamente come la legge è formulata. D'altronde, occorre considerare che il sistema maggioritario, pur sacrificando il pluralismo partitico, valorizza il rapporto rappresentativo elettori/eletto.

In ogni caso, come dicevamo, l'intervento sul sistema elettorale risulta non necessario, ancorché certamente auspicabile, tanto più in presenza di una legge come quella vigente che, a tacere degli altri numerosi problemi, limitando a poco più di un terzo i collegi uninominali li vede già molto grandi



(soprattutto al Senato) con l'attuale numero di parlamentari. In ogni caso, una nuova legge elettorale nonostante sia stata avviata alla Camera, sembra essere poi tornata in alto mare, potendosi in proposito comunque notare come se essa dovesse essere concepita in stretto collegamento con la revisione costituzionale sarebbe comunque opportuno che la sua approvazione fosse successiva, onde evitare un nuovo caso di legge elettorale “a Costituzione sperata”, già sventuratamente conosciuto con l'*Italicum*. Sempre sul piano legislativo, poi, considerato che uno degli obiettivi della riforma è quello della riduzione dei costi, sarebbe probabilmente assai opportuno intervenire a ridurre gli emolumenti erogati a favore dei parlamentari, anche contribuendo così a ristabilire una maggiore fiducia pubblica negli stessi e quindi nell'istituzione, con un recupero di autorevolezza della stessa (secondo quanto emerso nel dibattito alla Costituente).

4.3. Il piano dei regolamenti parlamentari

Sul piano regolamentare, la riduzione del numero dei parlamentari ha un'incidenza soprattutto sulla composizione delle articolazioni interne, a partire dai gruppi parlamentari, per i quali il mantenimento dell'attuale consistenza minima potrebbe renderne più difficile la costituzione. Tuttavia, da un lato, non pare che un'eventuale modifica dei regolamenti per ridurre il numero minimo presenti particolari ostacoli e, dall'altro, rimane comunque la possibilità di ricorso alle già previste (e ulteriormente articolabili) deroghe.

Alla questione dei gruppi si lega anche quella delle Commissioni e delle Giunte. Per queste, in primo luogo, la riduzione del numero complessivo potrebbe non essere forse proporzionale a quella dell'organo, al fine di evitare consessi troppo ristretti, stabilendo la possibilità, per ciascun parlamentare, di partecipare a più di una commissione (magari fino a un massimo di tre), secondo quanto già previsto in Senato per i gruppi più piccoli. Naturalmente, tali considerazioni, volte a garantire in ciascuna commissione un'adeguata rappresentanza di ciascun gruppo, hanno senso nella ribadita convinzione che solo quanto accaduto nella scorsa legislatura – quando alcuni parlamentari furono sostituiti per dissenso politico dalla linea della maggioranza del partito – costringe a non poter dare per scontata, che comunque anche in tale sede il parlamentare rappresenta la nazione senza vicolo di mandato. Se, infatti, il parlamentare dovesse portare in commissione esclusivamente la posizione del gruppo (o addirittura del partito), basterebbe far partecipare un esponente dello stesso, dotato di voto ponderato sulla base della sua consistenza nell'organo.

Sempre rispetto alle Commissioni, anche nella già evidenziata ottica di non comprimerne troppo la consistenza, la riduzione del numero dei parlamentari potrebbe rappresentare anche l'occasione per



ridurre il numero almeno di quelle permanenti, anche procedendo a una maggiore armonizzazione con la nuova struttura dei ministeri.

Si potrebbe poi discutere anche di una diminuzione dei componenti nell'ambito dell'Ufficio – o Consiglio – di presidenza, anche se forse, non prospettandosi una riduzione dell'attività a cui lo stesso è chiamato a far fronte, ciò potrebbe apparire non poco opportuno.

La riduzione del numero complessivo dei componenti delle Camere induce inoltre a una maggiore attenzione rispetto all'effettiva partecipazione ai lavori. In tal senso, poiché l'esperienza sconsiglia di contare esclusivamente sul senso di responsabilità dei singoli (anche se questo potrebbe essere stimolato dalla partecipazione a un organo meno pletorico), sembrerebbe opportuno incidere più di quanto già oggi avvenga sull'erogazione dei rimborsi spese in caso di assenza, non computando, però, esclusivamente le sedute con votazione e soprattutto inserendo nel calcolo anche quelle in Commissione e nelle altre articolazioni interne.

5. Conclusioni: pregi e difetti di una riforma che non contiene rischi ma può offrire opportunità

Come si vede, la revisione costituzionale di fronte alla quale ci troviamo suggerisce, con diversa intensità, ulteriori interventi che si pongono su differenti piani. Tra questi, quelli probabilmente più utili, al fine di assicurare proprio quel buon funzionamento cui l'intervento mira, riguardano i regolamenti delle Camere. Ciò che, tuttavia, possiamo constatare è come nessuno dei prospettati interventi, per quanto utile, risulta necessario.

Ciò non significa che la riforma costituzionale non presenti alcuna controindicazione e che non si potesse giungere a un testo migliore, anche mirando al raggiungimento dei medesimi obiettivi di snellimento delle Camere, pure al fine di recuperarne centralità e autorevolezza, assicurando un migliore funzionamento e minori costi.

In effetti, questa riduzione è particolarmente significativa. Seppure si tratti, come abbiamo visto, di proporzioni ancora accettabili, probabilmente sarebbe stato preferibile attestarsi su numeri un po' più elevati (sui 480 deputati, più in linea con la media dei maggiori Paesi europei). A tale questione potrebbe aggiungersi quella dell'elezione su base regionale del Senato, che, nelle piccole Regioni, potrebbe dare luogo a soglie implicite significative. Anche se questo evidenzia, in realtà, un problema a monte, che è quello delle micro-regioni italiane, una soluzione poteva essere probabilmente nell'attribuire un maggior numero di senatori minimi per Regione (ad esempio, cinque), così valorizzando la base regionale del Senato.

Pare da ribadire, però, che tale prospettiva di miglioramento del testo non è stata perseguita, nel corso dei lavori parlamentari, quando chi si opponeva alla riforma più che cercare di emendarla ha preferito



rifiutarla, tacciandola di antidemocraticità, salvo, poi, approvarla nella seconda deliberazione della Camera dei deputati.